

Allegato "B" Repertorio 40224/10411

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "HANDY SUPERABILE"

Art. 1 DENOMINAZIONE

Tra gli aderenti al presente statuto si costituisce, nel rispetto del codice civile e della L 383/2000, l'Associazione "HANDY SUPERABILE - ONLUS".

Art. 2 SEDE E DURATA

L'Associazione non ha scopo di lucro ed è ordinata ed amministrata ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dal presente Statuto e dalle deliberazioni degli organi sociali. L'associazione ha sede legale a Follonica, in via Isola dello Sparviero n.2, e la sua durata è illimitata.

L'Associazione con delibera del consiglio direttivo ha facoltà di variare sede sociale, di istituire sedi secondarie e di svolgere le proprie attività anche al di fuori della propria sede sociale.

L'Associazione può aderire ed affiliarsi ad altre organizzazioni, enti ed associazioni operanti in Italia e all'estero.

Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è una organizzazione non lucrativa di Utilità sociale, ai sensi del D.Lgs 460/97 e successive modifiche ed integrazioni. Essa dovrà utilizzare, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ONLUS", o la sua locuzione corrispondente. Essa non si identifica in alcun soggetto politico.

L'associazione si propone di svolgere attività a sostegno delle persone svantaggiate con disabilità motorie, sensoriali e comportamentali; in particolare intende:

- 1) Aiutare e stimolare le persone disabili, anche attraverso l'acquisto di attrezzature ed ausili che aiutino a favorire il loro movimento ed iniziative culturali e sportive, affinché diventino per quanto possibile autonome, cercando di favorire anche il loro inserimento e la loro integrazione sociale in tutti i settori dallo sport al turismo;
- 2) Promuovere iniziative volte a sensibilizzare ed informare l'opinione pubblica, anche con l'aiuto dei media, su tutti i problemi che l'handicap comporta, organizzando anche incontri, conferenze stampa ed iniziative di educazione su tali tematiche;
- 3) Instaurare rapporti di collaborazione con Enti pubblici (Amministrazioni pubbliche, Enti locali, ASL, Azienda Ospedaliera), Associazioni di categoria, Enti privati ed Operatori turistici, anche attraverso protocolli d'intesa, per risolvere insieme tutte le problematiche legate all'accessibilità nei centri urbani e alla fruibilità di spazi e servizi turistici da parte dei disabili e reperire così tutti i possibili sostegni istituzionali e finanziari, per poter attuare le varie iniziative ed attività previste;
- 4) Fornire un valido supporto ai soggetti con disabilità e ai tecnici della progettazione dell'accessibilità e dell'accoglienza dei disabili, mediante la formazione e l'erogazione di informazioni validate ed

Sede legale: Via Isola dello Sparviero n.2 - Follonica (Gr)

T e l / fa x 050.818921 - cell. 3498505727

Web site: www.handysuperabile.org - e-mail: info@handysuperabile.org



attendibili sugli spazi e servizi esistenti (strutture ricettive, siti di interesse turistico-culturale, attività sportive e ricreative) per promuovere l'integrazione delle persone con disabilità attraverso viaggi in tutto il mondo, attività culturali e sportive;

- 5) Vigilare ed intervenire, con tutti i mezzi consentiti, laddove i diritti delle persone disabili vengano disattesi e/o laddove si verificano forme di discriminazione.

L'associazione inoltre potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, destinate al reperimento di fondi, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. del 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Per il raggiungimento degli scopi, l'Associazione potrà attivare ogni utile meccanismo giuridico previsto da leggi nazionali, regionali o regolamentari, nonché stipulare convenzioni con le Regioni, gli Enti Locali e altri Enti Pubblici, singoli o associati, per la realizzazione di interventi e servizi utili

Art. 4 I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le persone disabili, i loro familiari e chiunque voglia aderire, condividendo gli scopi dell'associazione.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, con l'osservanza delle seguenti modalità :

- 1) indicare i dati anagrafici richiesti per la compilazione della tessera sociale e gli altri eventuali dati stabiliti dagli organi sociali, che verranno trattati, secondo le disposizioni di legge con D.L. 196/2003;
- 2) attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali;
- 3) pagare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

E' compito del Consiglio Direttivo deliberare sull'ammissione dei nuovi soci. Nel caso la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea Ordinaria, nella sua prima convocazione. I nuovi soci saranno iscritti nell'apposito Libro Soci, tenuto in forma libera, anche meccanografica/informatica.

Si decade dalla qualifica di socio esclusivamente per decesso, per recesso o volontario mancato versamento della quota sociale annua, oppure per espulsione deliberata dall'assemblea ordinaria qualora l'associato agisca in modo contrastante all'interesse e alle finalità dell'associazione e/o che abbia arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicata a mezzo lettera o per posta elettronica al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati.

Tutti i soci possono partecipare alle assemblee, con diritto di voto, prendere parte alle attività dell'Associazione, eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi.



Per le obbligazioni dell'associazione rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi gli associati che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

I soci si distinguono in ordinari, sostenitori, partner ordinari, partner sostenitori e onorari, e sono tenuti ¹

- Sono **soci ordinari** persone fisiche che vogliono condividere le finalità dell'Associazione, e forniscono un sostegno economico in forma di quota associativa. I soci ordinari sono tenuti al pagamento di una quota annuale, fissata dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea ordinaria annuale.
- Sono **soci sostenitori** persone fisiche, Enti e Società comunque costituite che, condividendo le finalità dell'Associazione, si distinguono per la volontà di mantenere un costante interesse e una diretta partecipazione ai progetti/eventi e alle tematiche indicate all'art. 3 del presente statuto e per la possibilità di usufruire di particolari sconti e agevolazioni durante gli eventi e i progetti realizzati dall'associazione; la quota prevista potrebbe essere diversa da quella stabilita per i soci ordinari e viene fissata dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea ordinaria annuale.
- Sono **soci Partner ordinari** rappresentanti/responsabili di ²enti, società, Aziende, Ditte, come persone fisiche o giuridiche che, per il particolare ruolo che ricoprono, vogliono condividere e sostenere i progetti di Handy Superabile, e collaborare, ognuno per le proprie competenze, alla realizzazione dei Servizi proposti dall'Associazione. Hanno diritto di voto tramite un loro rappresentante, ma non possono essere eletti alle cariche sociali.
- Sono **soci Partner sostenitori** rappresentanti/responsabili di ³enti, società, Aziende, Ditte, come persone fisiche o giuridiche, che, oltre a quanto indicato per i soci Partner ordinari, desiderano promuovere, in uno spazio dedicato del sito dell'Associazione, iniziative e proposte per i soci con esigenze speciali, che rientrano nella finalità dell'Associazione. Hanno diritto di voto tramite un loro ⁴
- Sono **soci onorari** personalità che si sono distinte per la loro opera morale, sociale o scientifica o che abbiano dimostrato particolari benemeritenze nell'attività associativa. I soci onorari sono nominati direttamente dal Consiglio direttivo e sono esenti dal pagamento della quota annuale.

Art. 5 – QUOTA SOCIALE

Il Consiglio direttivo provvede a stabilire, ogni anno, l'importo della quota associativa a carico dei soci e può essere decisa una quota diversa per ogni tipologia di socio.


La quota associativa è di 12 mesi a partire dal mese di iscrizione.

La quota associativa deve essere corrisposta da tutti i soci che rinnovano l'iscrizione entro 30 giorni dalla scadenza della tessera, tramite accredito sul conto corrente dell'Associazione oppure in contanti ad uno dei membri del Consiglio Direttivo.

Art. 6 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea generale dei soci;
- Il consiglio direttivo;
- Il Presidente



- Il Segretario
- Il Tesoriere
- Il Collegio dei Revisori se nominato (facoltativo) e si può limitare al solo Commercialista.

Art. 7 L'ASSEMBLEA

L'assemblea generale è composta dagli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa e viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione, oppure dal consiglio direttivo, ovvero quando la richiede almeno un decimo dei soci.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria

- 1) elegge ogni tre anni il Presidente, ed i membri del Consiglio Direttivo ed eventuali Revisori dei Conti, determinando il numero dei consiglieri in carica e degli eventuali supplenti;
- 2) approva il bilancio annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo;
- 3) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi e delibera su tutte le questioni che il consiglio direttivo riterrà opportuno sottoporre al suo vaglio

L'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'associazione e l'eventuale liquidazione del fondo comune ed ogni questione ad essa demandata dal consiglio direttivo.

La convocazione dell'assemblea avverrà mediante avviso scritto da inviare con lettera, fax o posta elettronica, agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza; Gli avvisi di convocazione devono contenere la data, l'ora, l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L'assemblea ordinaria o straordinaria è valida in prima convocazione se è presente, in proprio o per delega, la maggioranza degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.

Essa è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide quando sono prese dalla metà più uno degli associati presenti e rappresentati per delega. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono valide quando sono prese dai tre quarti degli associati presenti e rappresentati per delega.

Le votazioni sono espresse con voto palese, oppure a scrutinio segreto quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

Art. 8 IL CONSIGLIO DIRETTIVO



Sede legale: Via Isola dello Sparviero n.2 – Follonica (Gr)

T e l / fa x 050.818921 – cell. 3498505727

Web site: www.handysuperabile.org – e-mail: info@handysuperabile.org

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che rimane in carica tre anni, eletto dall'assemblea, e composto da almeno 6 consiglieri, e non più di 12, tra i quali un presidente eletto dal consiglio stesso a semplice maggioranza ed un segretario amministrativo.

La sua convocazione è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei componenti, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, fax, posta elettronica) contenente l'ordine del giorno riportante gli argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza di almeno tre membri.

Le sue delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo:

- 1) redige i programmi di reperimento dei fondi e di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle direttive approvate dall'assemblea dei soci;
- 2) nomina, nell'ambito dei consiglieri, un **segretario** che avrà il compito di tenere e aggiornare i registri e i libri dei soci, disbrigare la corrispondenza, redigere e conservare i verbali delle riunioni;
- 3) nomina, nell'ambito dei consiglieri, un **Tesoriere**, che collabora col Consiglio Direttivo nel predisporre e redigere il bilancio e l'inventario annuale. Tiene i registri e cura la contabilità, provvedendo alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Direttivo;
- 4) determina le quote associative;
- 5) ammette i nuovi soci oppure esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea;
- 6) ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

Le sostituzioni dei Consiglieri e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 9 IL PRESIDENTE

- 1) Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea e dura in carica tre anni;
- 2) rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale;
- 3) il Presidente può, in caso di necessità ed urgenza, assumere provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
- 4) convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo;
- 5) In caso di assenza, impedimento o cessazione del Presidente, le sue funzioni sono svolte da un componente del Consiglio, se da lui delegato, altrimenti dal segretario amministrativo, e con poteri di ordinaria amministrazione;
- 6) dispone dei fondi sociali con provvedimenti condivisi con il tesoriere.

Art. 10 IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei revisori dei conti, se nominato, è costituito da tre componenti effettivi, o da un commercialista esterno, ed è eletto dall'Assemblea, se lo ritiene opportuno.

I componenti eletti durano in carica 3 (tre) anni, e sono rieleggibili.

Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile.

Il Collegio ha il compito di verificare l'esattezza delle registrazioni di cassa, dei documenti contabili, delle entrate e delle uscite nel bilancio consuntivo, e ne riferisce all'Assemblea. I Revisori assistono all'Assemblea e del Consiglio Direttivo e la carica è incompatibile con quella di Consigliere o di Presidente.

Art. 11 I MEZZI FINANZIARI

L'Associazione non ha scopi di lucro e gli unici mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:

- dalle quote associative nella misura decisa dal Direttivo;
- da eventuali contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da soggetti pubblici e privati;
- da rimborsi derivati da convenzioni e da proventi di iniziative promozionali;
- attività marginali di carattere commerciale;
- proventi per attività istituzionali o connesse ad esse svolte per conto di partner pubblici e privati e finalizzate al proprio finanziamento;
- rendite o gestione di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione.

Art. 12 BILANCIO

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

I bilanci sono predisposti dal Tesoriere e dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'assemblea.

Il bilancio preventivo e consuntivo sono approvati dall'assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il bilancio consuntivo sarà distinto in:

- a)- situazione patrimoniale, comprendente i beni, i contributi e i lasciti ricevuti;
- b)- rendiconto di gestione.

L'assemblea di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.


I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o di altra persona dal Presidente delegata.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 13 MODIFICHE STATUTARIE

Le proposte di modifica dello statuto e dell'atto costitutivo possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci e sono approvate dall'Assemblea dei soci con la presenza di 2/3 dei soci, in prima convocazione, oppure qualunque sia il numero dei presenti, in seconda convocazione, e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;



Sede legale: Via Isola dello Sparviero n.2 – Follonica (Gr)

T e l / fa x 050.818921 – cell. 3498505727

Web site: www.handysuperabile.org – e-mail: info@handysuperabile.org

Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 14 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni ONLUS, aventi finalità simili o a fini di pubblica, secondo le indicazioni dell'assemblea, nel rispetto del presente statuto e delle normative vigenti

Art. 15: DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

¹ T adde " al pagamento di una distinta quota associativa per
ciascuna categoria"; ² T dele "rappresentanti / responsabili di";
³ T dele "rappresentanti / responsabili di"; ⁴ T adde "rappresentante,
ma non possono essere eletti alle cariche sociali".

